

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI

Approvato con atto di C.C. n. 32 del 25/03/1999 (C.R.C. N. 2910 del 07/04/1999)
Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 06/03/2003

A\dischetto N. 8

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	pag. 4
ART. 2	pag. 4
ART. 3	pag. 4
ART. 4	pag. 4
ART. 5	pag. 4
ART. 6	pag. 4
ART. 7	pag. 5

TITOLO II CONCESSIONI TEMPORANEE

ART. 8	pag. 5
ART. 9	pag. 5
ART. 10	pag. 5

TITOLO III PARCHI TRADIZIONALI

ART. 11	pag. 6
ART. 12	pag. 6
ART. 13	pag. 6
ART. 14	pag. 7
ART. 15	pag. 7
ART. 16	pag. 7
ART. 17	pag. 7
ART. 18	pag. 7
ART. 19	pag. 7
ART. 20	pag. 7
ART. 21	pag. 8

TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI

ART. 22	pag. 8
ART. 23	pag. 8
ART. 24	pag. 8
ART. 25	pag. 8
ART. 26	pag. 8
ART. 27	pag. 9
ART. 28	pag. 9
ART. 29	pag. 9

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi, sia nei parchi tradizionali che negli altri impianti non costituenti parchi tradizionali, sono disciplinati, oltre che dalla legge 18.03.1968 n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Le concessioni delle aree sono fatte direttamente dal Comune ad ogni singolo esercente purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 e all'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

L'installazione degli impianti circensi e dei mestieri debbono avvenire nel rispetto delle norme C.E.I. ed E.N.P.I. ed essere in possesso dell'apposita autorizzazione concernente la normativa sulla prevenzione incendi.

I circhi ed i mestieri, prima d'iniziare l'attività, debbono essere preventivamente collaudati dall'apposita Commissione provinciale di Vigilanza o, in caso d'impedimento della stessa, dalla Commissione comunale, composta dal Sindaco o suo delegato, ingegnere o suo delegato, responsabile Igiene pubblica o suo delegato e funzionario Ufficio Polizia Municipale.

ART. 3

Chi intende ottenere aree in concessione deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale in carta legale, specificando:

- generalità complete;
- numero codice fiscale;
- domicilio fiscale;
- tipo di attrazione che intende esercitare (denominazione esatta come da elenco ministeriale);
- misure dell'ingombro dell'attrazione;
- numero delle carovane abitazioni e carri per il trasporto;
- energia elettrica necessaria al funzionamento dell'attrazione espressa in KW;
- autocertificazione dello stato di famiglia e delle persone coabitanti presenti;
- Autocertificazione attestante di non essere oggetto di provvedimenti giudiziari a proprio carico o a carico di componente il proprio nucleo familiare
- ogni altra indicazione che il richiedente ritiene utile fornire.

ART. 4

Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente o tramite persona inserita nel proprio stato di famiglia, essendo vietata ogni forma di sub - concessione.

ART. 5

L'esercente che intende svolgere la sua attività su aree private deve ottenere il nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 6

E' consentita, previa domanda anticipata da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 90 gg. prima della data di inizio della manifestazione, la riconversione dell'attrazione alle seguenti condizioni: l'attrazione non deve essere uguale ad altre già esistenti sulla piazza, ma se ne deve distinguere sostanzialmente.

La riconversione è consentita solamente a ditte con titolo di frequentatore abituale già acquisito con attrazione facenti parte dell'organico, purché altre non ne vengano escluse e non danneggi la formazione del parco stesso.

È consentito all'atto della riconversione, per una sola volta, l'aumento della superficie occupata dalla vecchia attrazione in misura non superiore al 10%

L'attrazione riconvertita verrà sistemata all'interno del parco secondo la tipologia e la disponibilità dello spazio occupato.

L'attrazione riconvertita non può occupare l'area destinata alla novità di turno, salvo se mancante e per quella sola manifestazione.

La riconversione non potrà essere riproposta se non a distanza minima di anni 3 dalla precedente .

ART. 7

L'Amministrazione comunale riserva le aree destinate per i fini di cui al presente regolamento per particolari manifestazioni tradizionali e di pubblico interesse organizzate o comunque autorizzate dall'Amministrazione stessa, fatto salvo il periodo della Sagra della Pentecoste.

TITOLO II **CONCESSIONI TEMPORANEE**

ART. 8

I complessi non costituenti parchi tradizionali possono agire qualsiasi tempo dell'anno ad esclusione del periodo in cui si svolge il parco tradizionale. Per complessi non costituenti parchi tradizionali si intendono un massimo di 4 mestieri di cui uno grande e tre piccoli / medi, o 2 grandi con esclusione di altri. Per detti complessi la concessione della medesima area non può superare i 60 gg. per anno solare e deve comunque cessare 60 gg. prima dell'inizio del parco tradizionale. L'occupazione, da parte di una stessa ditta non potrà avere una durata continuativa superiore a 30 gg. e, prima di una nuova occupazione, dovrà attendere un periodo minimo di 30 giorni .

ART. 9

Il concessionario, deve:

- osservare la massima pulizia e decoro dove sostano le attrazioni, le carovane ed i carriaggi;
- osservare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicato dall'Amministrazione comunale;
- usare gli amplificatori del suono in modo tale da non disturbare la quiete ed il riposo delle persone, nonché gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici adiacenti;
- rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli agenti o funzionari del Comune;
- provvedere all'assicurazione contro eventuali infortuni ai clienti delle attrazioni.

ART. 10

Nel caso di più domande per la stessa attrazione pervenute per il medesimo periodo, l'assegnazione dell'area viene fatta all'abituale frequentatore. Nel caso di parità di diritto si procederà nell'ordine:

- frequentatori abituali;
- esercenti residenti a Castel Bolognese;
- esercenti residenti nella Provincia di Ravenna;
- esercenti residenti nella Regione;
- anzianità di domanda;
- anzianità di licenza.

TITOLO III

PARCHI TRADIZIONALI

ART. 11

A Castel Bolognese è previsto un parco tradizionale in occasione della Sagra della Pentecoste che si svolge nell'area individuata dall'Amministrazione Comunale

L'area destinata alla sosta delle abitazioni deve essere occupata seguendo l'ordine di arrivo al parco.

La sistemazione delle carovane di abitazione e di carri attrezzi deve essere fatta nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Con l'apposito calendario stabilito in accordo con le associazioni di categoria la manifestazione potrà comprendere 2 domeniche compreso la festività della Pentecoste.

La presenza delle attrazioni dovrà essere assicurata dal giorno di apertura del parco fino al lunedì successivo la domenica della Festività della Pentecoste.

ART. 12

Chi intende partecipare al parco tradizionale deve presentare domanda, conforme a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Il Capo Settore competente, per la valutazione delle richieste pervenute, si avvale di una commissione consultiva così composta:

- Presidente: Sindaco o suo delegato;
- Membri: Assessore alla Polizia Municipale; 2 membri, di cui uno rappresentante la minoranza, designati dai capi gruppo consiliari; rappresentante della Pro-Loco designato dalla stessa; Capo Settore Polizia Municipale o suo delegato,

La Giunta Municipale, con apposita delibera, prende atto della costituzione della Commissione.

ART. 13

L'organico, ovvero il numero e le tipologie delle attrazioni decise dal Capo Settore competente o suo delegato, verrà presentato alla commissione consultiva di cui all' art. 12 integrata, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, per un massimo di sei, delegati dalle stesse, per ragione di un rappresentante per associazione.

Nel procedere alla concessione, in caso di più richieste di partecipazione della stessa attrazione, si seguirà quest'ordine di preferenza:

- frequentatori abituali
- esercenti con residenza locale
- **figli di frequentatori abituali (*)**
- esercenti residenti nella provincia
- esercenti residenti nella regione
- anzianità di domanda
- anzianità di licenza

Si considera a parte come requisito preferenziale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'attrazione del tipo nuovo: per tipo nuovo deve intendersi un'attrazione che si differenzi sostanzialmente da quelle che abitualmente costituiscono il parco.

Le decisioni prese dal Capo Settore competente o suo delegato, dopo aver sentito il parere consultivo della Commissione, saranno comunicate agli interessati almeno 50 giorni prima della data di inizio dell'attività del parco divertimenti.

I concessionari dovranno versare un deposito cauzionale nella misura prevista dall' Amministrazione Comunale.

I concessionari di attrazioni ritenute di "nuovo tipo" dovranno versare una congrua cauzione a garanzia della loro partecipazione.

La dislocazione delle attrazioni viene stabilita dal Capo Settore competente su proposta della commissione di cui all'art. 12, la quale, nel formulare detta proposta, terrà conto, sia della funzionalità che dell' aspetto estetico del parco .

(*) modificato con delibera di C.C. n. 17 del 06/03/2003

ART. 14

Il titolo di frequentatore abituale ed il conseguente diritto di inserimento nell'organico si acquisisce dopo almeno 3 anni di frequenza ininterrotta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

La partecipazione al parco per rotazione è ammessa quando i richiedenti hanno parità di diritti.

ART. 15

Perde il diritto di partecipazione al parco chi:

- non effettua il versamento della cauzione di cui all'art. 13 entro la data fissata;
- senza autorizzazione preventiva, sostituisce il tipo di attrazione per la quale aveva ottenuto la concessione

ART. 16

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente nel parco per giustificati motivi di forza maggiore, ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale compresa la frequenza ad un altro parco che casualmente coincida con lo stesso periodo, conserva il titolo di frequentatore abituale

La giustificazione dell'assenza dovrà essere comunicata per iscritto almeno 30 gg. prima dell' inizio della Sagra salvo i casi di forza maggiore.

ART. 17

Il subingresso nella titolarità di una attrazione avente titolo di frequentatore abituale ne comporta il riconoscimento a favore dei seguenti soggetti :

- Causa morte: al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti diretti.

Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, la titolarità viene riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi.

- Atto tra Vivi: al subentrante acquirente, purché non sia titolare di altra attrazione avente già un diritto acquisito, o in caso contrario, con l'obbligo di optare per una sola delle stesse. Nel caso di scioglimento o estinzione di società costituita legalmente da almeno 5 anni, viene riconosciuto il diritto ad uno solo dei soci, designato con atto notarile dagli altri soci, sempre che la richiesta di partecipazione sia riferita alla medesima attrazione.

La trasformazione e la fusione per incorporazione, non producono la costituzione di nuova società purché venga mantenuta la stessa attrazione.

ART. 18

I mestieri di tipo nuovo dopo il secondo anno di presenza, perdono il titolo preferenziale e vengono considerati alla stessa stregua degli altri richiedenti.

ART. 19

Il titolo di frequentatore abituale decade nei seguenti casi:

- assenza ingiustificata, anche per un solo anno;
- assenza per due anni consecutivi;
- dopo il secondo richiamo scritto per violazione alle norme comportamentali inserite nel presente regolamento e alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione per l'esercizio della attività.

Viene escluso dalla partecipazione al parco per un periodo da 1 a 2 anni, l'esercente che, non avendo il titolo di frequentatore abituale, incorra nelle violazioni del precedente comma o non osservi le disposizioni di cui all' art. 9 .

Il provvedimento di sospensione sarà notificato all'interessato e comunicato alle associazioni sindacali di categoria.

ART. 20

Una commissione di tre persone, eletta tra gli aventi titolo di frequentatore abituale curerà la gestione del parco ed opererà in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Detta commissione verrà eletta ogni anno ed opererà per l'anno successivo ed i nominativi saranno comunicati per iscritto all'Amministrazione comunale la quale li segnalerà ai vari servizi interessati.

Tale commissione ha le seguenti mansioni:

- collaborerà per la sistemazione delle carovane, con facoltà da parte della medesima di autorizzare interscambi fra i partecipanti, purché le carovane occupino complessivamente la stessa area messa a disposizione dall'Amministrazione comunale anno per anno;
- cura il buon andamento del parco e prende contatti con l'Amministrazione comunale per le eventuali necessità inerenti il parco stesso;
- organizza previo accordo con l'assemblea dei partecipanti, tutta la pubblicità del parco;
- verifica la pulizia ed il decoro ove sostano i carri abitazione e le attrazioni ed il volume degli amplificatori, in affianco agli organi dell'Amministrazione.

La Commissione rimane in carica per tutta la durata del parco.

ART. 21

L'inserimento di padiglioni dolciari operanti all'interno del parco tradizionale verrà di volta in volta valutato dalla Commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO IV **CIRCHI EQUESTRI**

ART. 22

L'assegnazione delle aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale di cui al precedente art. 6 o contemporanea allo svolgimento del parco tradizionale. Le richieste di concessione dovranno essere trasmesse da un massimo di sei mesi a un minimo di 1 mese dalla data di effettuazione dello spettacolo.

ART. 23

Nel caso siano presentate due o più domande per l'installazione di circhi equestri nello stesso periodo, la concessione sarà normalmente accordata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà di concessione a complessi che non abbiano mai operato sulla piazza.

Il collaudo del circo sarà effettuato osservando le disposizioni impartite dalla Prefettura di Ravenna.

ART. 24

Non possono comunque avvenire concessioni per spettacoli di circhi equestri a distanza di tempo inferiore ai due mesi.

Il concessionario di aree per l'impianto di circo equestre deve provvedere, entro 15 giorni dalla data della concessione e pena la decadenza della stessa, al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal competente ufficio comunale, a garanzia dell'effettiva utilizzazione della concessione e a copertura degli eventuali danni che venissero arrecati al patrimonio comunale, per la mancata pulizia dell'area o per l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti dal regolamento e dall'atto di concessione.

I danni arrecati debbono essere interamente risarciti.

ART. 25

Lo sgombrò dei rifiuti eventualmente prodotti durante l'occupazione concessa, avviene in ogni caso a spese dei concessionari; i quali prendono, allo scopo, accordi con l'Ufficio comunale competente.

ART. 26

Tutte le procedure dell'istruttoria delle domande nonché il rilascio delle concessioni vengono espletate dall'Ufficio Polizia Municipale.

La concessione potrà essere sempre revocata dal Comune per ragioni di pubblico interesse nonché per l'inosservanza da parte del concessionario delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali per le occupazioni del suolo pubblico e di polizia urbana e delle disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità comunale

ART. 27

Il concessionario, all'atto della presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della licenza temporanea, dovrà aver ottemperato al pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico ed al rimborso del consumo dell'acqua.

ART. 28

Ogni anno la Giunta Comunale , con proprio atto, provvederà ad aggiornare l'elenco delle aree a disposizione, come prescritto dall'art. n.9 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

È vietata la concessione di aree pubbliche che non siano comprese nell'elenco di cui al comma precedente.

ART. 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge sia Regionali che Nazionali e ai regolamenti Comunali.